

STATUTO DELLA SOCIETÀ
“T.A.S.K. – TELEMATIC APPLICATIONS FOR SYNERGIC KNOWLEDGE – SRL”

TITOLO I
Della costituzione, sede, durata e oggetto della società

Articolo 1
Denominazione

1. È costituita una società a responsabilità limitata sotto la denominazione “T.A.S.K. – Telematic Applications for Synergic Knowledge - S.r.l.” ai sensi degli artt. 2462 e segg. c.c. e dell’art. 22, Legge 8 giugno 1990 n. 142.

Articolo 2
Sede sociale

1. La sede sociale è in Macerata. L’organo amministrativo ha facoltà di trasferire la sede nell’ambito del Comune sopraindicato e potrà istituire e sopprimere in Italia o all’estero uffici, succursali o agenzie non aventi natura di sede secondaria. L’istituzione e la soppressione di sedi secondarie sarà di competenza dell’assemblea.

2. Il domicilio dei soci, per quanto concerne i loro rapporti con la società a tutti gli effetti, è l’ultimo risultante dal Libro Soci o da una più recente comunicazione ufficiale.

Articolo 3
Durata della società

1. La durata della società è stabilita al 31 dicembre 2050, ferma la facoltà di proroga o di anticipato scioglimento da parte dell’assemblea straordinaria a termini di legge.

Articolo 4
Oggetto sociale

1. La società ha per oggetto la fornitura di servizi e prestazioni nel settore informatico e telematico, nonché ogni attività connessa a tali servizi, contemplati in piani e progetti approvati dagli Enti costituenti o partecipanti o affidanti, in particolare:

- la gestione del Sistema Informativo Provinciale (SINP) e della rete telematica della Provincia di Macerata ai sensi della Deliberazione del Consiglio della Provincia di Macerata n. 24 del 29.04.1999;
- la gestione di un Centro Servizi Territoriale a supporto della Pubblica Amministrazione;
- attività di progettazione, realizzazione, gestione e formazione di progetti e government;



[Handwritten signature]

- attività di studio e ricerca nell'area delle tecnologie informatiche e telematiche;
- attività di progettazione, realizzazione e gestione di infrastrutture di reti informatiche e tecnologiche a livello locale;
- progettazione, promozione, realizzazione e sviluppo di servizi informatici e telematici previsti da piani e progetti approvati dalla Provincia;
- attività di consulenza relativamente alle infrastrutture di comunicazione ed ai servizi telematici;
- progettazione, gestione di attività di formazione ed aggiornamento nei settori delle reti e dei servizi telematici multimediali;
- creazione di materiale didattico o informativo su rete o distribuito mediante altri supporti;
- coordinamento tra iniziative locali e quelle promosse o promuovibili in ambito regionale, nazionale ed internazionale.

2. Per il conseguimento del proprio oggetto sociale la società:

- potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, finanziarie e di credito, locative, ipotecarie ritenute, dall'organo amministrativo, necessarie per il conseguimento dello scopo sociale;
- studierà e proporrà ai soggetti interessati soluzioni tecniche, economiche e finanziarie per la realizzazione delle iniziative in questione, relativi studi di fattibilità ed altri studi necessari ed opportuni;
- attuerà quant'altro necessario, utile ed opportuno per il conseguimento del proprio oggetto sociale.

3. La Società dovrà fornire i servizi, con specifici contratti, anche plurilaterali, ed in qualunque momento dovrà essere in grado di realizzare pienamente gli obiettivi fissati nell'interesse pubblico.

Articolo 5

Caratteristiche dei soci

1. Possono essere soci solamente Enti Pubblici e Società a totale partecipazione pubblica specie a livello locale e regionale.

Articolo 6

Obblighi ed impegni dei soci

1. Ciascun socio si impegna a mettere a disposizione della società le conoscenze, le capacità professionali ed i mezzi per il miglioramento delle attività e più in generale per il conseguimento degli scopi sociali secondo gli accordi che verranno presi di volta in volta con il singolo socio. Ciascun socio conserverà l'intera ed esclusiva proprietà industriale

delle informazioni messe a disposizione della società per il conseguimento dei fini previsti dall'art. 4 del presente statuto e l'eventuale utilizzazione industriale da parte di altri sarà soggetta ad accordi di licenza da valutare caso per caso.

2. I soci si impegnano ad utilizzare le informazioni acquisite dalla società unicamente per fini propri e della società nei limiti previsti dagli accordi stipulati per ciascun progetto ed inoltre faranno quanto necessario per assicurare la riservatezza delle informazioni.

3. I soci che esercitino direttamente un'attività industriale nell'area tecnologica in cui si collocano i progetti sviluppati o coordinati dalla società disporranno di un diritto di opzione per l'acquisto della proprietà o dei diritti esclusivi di licenza o sub-licenza sui risultati brevettati o non brevettati di tali progetti.

TITOLO II

Del capitale sociale e delle quote di partecipazione

Articolo 7

Capitale sociale

1. Il capitale sociale è di euro 32.900,00 (trentaduemilanovecento/00), ed è diviso in quote di partecipazione ai sensi dell'art. 2468 c.c. e potrà essere aumentato con delibera dell'assemblea, osservate le disposizioni di legge al riguardo.



In data 11 giugno 2007 l'assemblea della società ha deliberato l'aumento di capitale in forma scindibile fino a Euro 41.000,00 (quarantunomila/00), con la previsione di un sopraprezzo di Euro novantasei virgola trentotto (96,38) per ogni quota del valore nominale di Euro dieci (10,00) sottoscritta; detto aumento verrà offerto in opzione ai soci in proporzione alle quote da essi detenute, e dovrà essere sottoscritto entro quaranta (40) giorni dal ricevimento da parte degli stessi, all'indirizzo indicato nel Libro Soci, di apposita comunicazione dell'Amministratore Unico, a mezzo raccomandata a/r, successiva alla pubblicazione dell'offerta nel Registro delle Imprese di Macerata.

Decorso il termine di cui sopra, il capitale non optato sarà offerto in prelazione ai soci che avranno aderito e quindi sottoscritto l'aumento di capitale; la prelazione andrà esercitata, con relativa sottoscrizione del capitale inoptato, entro i successivi quaranta (40) giorni dal ricevimento da parte dei soci sottoscrittori di apposita comunicazione dell'Amministratore Unico, a mezzo raccomandata a/r.

Decorso tale secondo termine, il capitale non optato sarà liberamente offerto a terzi non soci che avranno comunicato alla società il loro interesse a partecipare alla operazione di aumento di capitale sociale.

I terzi non soci potranno sottoscrivere non più di una quota di nominali euro dieci (10,00).

Tali soggetti dovranno essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 5 dello statuto societario e potranno sottoscrivere la parte di aumento loro riservata, alle medesime condizioni di sottoscrizione e di versamento previste per i soci, entro sessanta (60) giorni dal ricevimento di apposita comunicazione dell'Amministratore Unico, sempre a mezzo raccomandata a/r.

Qualora entro detto termine ultimo l'aumento di capitale non fosse interamente sottoscritto, il capitale sarà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte ex art. 2481 bis comma 3 c.c..

Successivamente l'organo amministrativo della società provvederà a depositare presso il registro delle imprese l'attestazione relativa alla sottoscrizione effettiva del capitale sociale.

2. Al fine del conseguimento dell'oggetto sociale la società potrà chiedere ed ottenere dai singoli soci finanziamenti fruttiferi o infruttiferi, adottando i necessari adempimenti affinché le norme previste dal Decreto Legislativo 1 settembre 1993 n. 385, siano integralmente rispettate.

3. Ai sensi dell'art. 2483 c.c. la società potrà altresì emettere titoli di debito da offrire esclusivamente ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali. I soci delibereranno l'emissione di titoli di debito con decisione adottata mediante procedimento assembleare, determinando parimenti i limiti e le modalità di emissione. In ogni caso il valore nominale complessivo dei titoli di debito emessi e non rimborsati non può essere superiore al capitale sociale.

Articolo 8

Quote di partecipazione

1. Il trasferimento delle partecipazioni al capitale e dei diritti di sottoscrizione per atto tra vivi è subordinato al diritto di prelazione riconosciuto agli altri soci.

2. Per "trasferimento per atto tra vivi" ai fini dell'applicazione del presente articolo s'intendono compresi tutti i negozi di alienazione, nella più ampia accezione del termine e, quindi, oltre alla vendita, a puro titolo esemplificativo, i contratti di permuta, conferimento, dazione in pagamento.

3. Al fine di consentire l'esercizio del diritto di prelazione agli altri soci, il socio che intende alienare la propria quota dovrà comunicare all'organo amministrativo, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, l'intenzione di vendere a soggetti aventi le caratteristiche di cui all'art. 5. Nella lettera raccomandata dovranno essere riportate:

- l'identità del potenziale acquirente,
- il prezzo richiesto o, nei casi diversi dalla vendita, il valore attribuito,
- le modalità ed i termini del pagamento.

L'organo amministrativo dovrà provvedere, entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione, ad informare i soci cui spetta il diritto di prelazione, indicando gli estremi dell'offerta.

4. Il diritto di prelazione spetta a ciascun socio in proporzione alle quote rispettivamente già possedute, in modo da lasciare immutato il preesistente rapporto di partecipazione.

Nel caso che uno o più dei soci aventi diritto alla prelazione decidano di non

esercitarla o non possano, il loro diritto si accresce proporzionalmente a favore dei restanti soci, a meno che questi vi abbiano rinunciato preventivamente all'atto dell'esercizio della prelazione.

5. Entro il termine di 30 giorni dalla data in cui è stata attuata la comunicazione all'organo amministrativo, di cui punto 3 i soci interessati dovranno far pervenire allo stesso, attraverso lettera raccomandata, la relativa dichiarazione di esercizio del diritto di prelazione spettante.

La prelazione deve essere esercitata con riferimento al prezzo indicato dal socio alienante.

6. Il diritto di prelazione dovrà essere esercitato per l'intera partecipazione offerta.

Nell'eventualità che nessun socio intenda acquistare la partecipazione offerta nel rispetto dei termini e delle modalità sopra indicati, il socio offerente sarà libero di trasferire la partecipazione all'acquirente indicato nella comunicazione, nel rispetto dell'art. 5 dello statuto, entro i sessanta giorni successivi dal giorno in cui è scaduto il termine per l'esercizio del diritto di prelazione.

7. Il diritto di prelazione è riconosciuto ai soci anche nel caso in cui il trasferimento riguardi la nuda proprietà della partecipazione, nonché la costituzione di diritti reali sulla partecipazione, quali a titolo di esempio pegno ed usufrutto.

8. Nell'ipotesi di trasferimento di partecipazione per atto tra vivi eseguito senza l'osservanza di quanto sopra prescritto, l'acquirente non avrà diritto di essere iscritto nel libro dei soci, non sarà legittimato all'esercizio del diritto di voto e degli altri diritti amministrativi, e non potrà alienare la partecipazione con effetto verso la società.

9. La cessione delle partecipazioni potrà essere attuata prescindendo dall'osservanza delle procedure indicate ai precedenti punti, a condizione che il socio cedente abbia ottenuto la preventiva rinuncia, adeguatamente documentata, all'esercizio del diritto di prelazione per quella specifica cessione da parte di tutti gli altri soci.

Articolo 9

Possesso quote di partecipazione ed elezione domicilio

1. Il possesso delle quote di partecipazione porta in pieno diritto adesione allo statuto sociale; esso comporta la elezione del domicilio nel luogo risultante dal libro soci.

TITOLO III

Del recesso del socio

Articolo 10

Recesso del socio

1. Hanno diritto di recedere, ai sensi dell'art. 2473, co. 1, c.c. i soci che non hanno



[Handwritten signature]

consentito alle decisioni dei soci riguardanti:

- a) il cambiamento dell'oggetto sociale;
- b) la trasformazione, la fusione o la scissione della società;
- c) la revoca dello stato di liquidazione;
- d) il trasferimento della sede sociale all'estero;
- e) il compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto della società determinato nell'atto costitutivo;
- f) il compimento di operazioni che comportano una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci a norma dell'articolo 2468, co. 4, c.c.
- g) l'introduzione, la modifica o la soppressione di clausole compromissorie;
- h) l'esclusione, autorizzata dall'atto costitutivo, del diritto di opzione in caso di aumento del capitale sociale.

2. Il socio receduto ha diritto di ottenere il rimborso del valore della partecipazione.

3. Il diritto di recesso è riconosciuto ai soci solo nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto.

4. Non è consentito il recesso per una quota inferiore a quella complessivamente posseduta.

5. Non è consentito il recesso per un periodo di due anni, decorrenti dal momento in cui il socio sottoscrive la quota di partecipazione.

Articolo 11

Termini e modalità di esercizio

1. Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita entro 15 (quindici) giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della decisione dei soci che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento, della partecipazione al capitale sociale. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione dei soci, esso è esercitato entro 30 (trenta) giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

2. La partecipazione per la quale è esercitato il diritto di recesso non può essere ceduta.

3. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se, entro 90 (novanta) giorni, la decisione dei soci che lo legittima viene revocata ovvero se è deciso lo scioglimento della società.

Articolo 12

Determinazione del valore della partecipazione

1. L'organo amministrativo provvede alla determinazione del valore della partecipazione del socio receduto in proporzione del patrimonio sociale, tenendo conto del suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso.

2. In caso di disaccordo la determinazione è compiuta tramite un esperto nominato dal tribunale, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente; si applica in tal caso l'art. 1349 c.c.

Articolo 13
Procedimento di rimborso

1. Il rimborso della partecipazione per cui è stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito entro 180 (centottanta) giorni dalla comunicazione del medesimo fatta alla società. Esso può avvenire anche mediante acquisto da parte di altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni oppure da un terzo concordemente individuato dai soci medesimi.

2. Qualora non venga effettuato con le modalità di cui al precedente comma, il rimborso è effettuato utilizzando le riserve disponibili o in mancanza corrispondentemente riducendo il capitale sociale; in quest'ultimo caso si applica l'art. 2482 c.c. e, qualora sulla base di esso non risulti possibile il rimborso della partecipazione del socio receduto, la società viene posta in liquidazione.

TITOLO IV
Delle decisioni dei soci

Articolo 14
Decisioni riservate alla competenza dei soci

1. Sono inderogabilmente riservate alla competenza dei soci le decisioni riguardanti:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina dell'organo amministrativo;
- c) la nomina, nei casi previsti dall'art. 2477 c.c., dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore;
- d) le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, ivi comprese le operazioni di fusione, scissione e trasformazione;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- f) la nomina e la revoca dei liquidatori, nonché la determinazione dei relativi poteri;
- g) l'emissione di titoli di debito;
- h) l'approvazione della proposta e delle condizioni del concordato fallimentare;
- i) l'approvazione della domanda di concordato preventivo;
- j) l'approvazione della domanda di amministrazione controllata.

2. Sono parimenti riservate alla competenza dei soci le decisioni sugli argomenti che l'organo amministrativo o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

3. Le decisioni prese in conformità della legge e dello statuto obbligano tutti i soci, ancorché assenti o dissenzienti.

Luca Caputo



4. Ciascun socio ha diritto a partecipare alle decisioni dei soci ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione al capitale sociale.

5. L'assemblea dei soci formula annualmente indirizzi strategici, programmatici e direttive anche specifiche per la gestione della società, e viene semestralmente informata dall'organo amministrativo sulla gestione della società e sul grado di raggiungimento degli obiettivi realizzati. Con singole convenzioni, anche plurilaterali, gli Enti affidanti esercitano, altresì, attività di vigilanza e controllo sulla gestione dei servizi affidati.

Articolo 15

Procedimenti decisionali

1. Le decisioni dei soci sono adottate mediante procedimento assembleare ovvero mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto. In tal caso dai documenti sottoscritti dai soci devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.

2. Con riferimento alle materie indicate all'art. 14, co. 1, lettere d), e), i), j) e k), oppure quando lo richiede l'organo amministrativo o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare ai sensi dell'art. 2479-bis c.c.

3. Salvo quanto previsto al comma precedente del presente articolo, è facoltà dell'organo amministrativo, sentito il socio di maggioranza relativa, scegliere il procedimento decisionale.

Articolo 16

Decisioni mediante consultazione scritta

1. Per le decisioni adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, l'organo amministrativo provvede mediante comunicazione a relazionare dettagliatamente ciascun socio iscritto nel libro dei soci da almeno cinque giorni sull'argomento relativo alla decisione da prendere, richiedendo contestualmente di esprimere il proprio voto entro e non oltre il termine fissato nella comunicazione stessa.

2. La comunicazione dell'organo amministrativo, nonché quelle con le quali i soci provvedono ad esprimere il proprio voto, sono effettuate mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento quando particolari esigenze lo richiedono oppure quando l'organo amministrativo lo ritenga opportuno in ragione dell'argomento trattato, ovvero mediante telegramma, telefax o e-mail.

3. Il termine di cui al primo comma del presente articolo non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni computabili ai sensi dell'art. 2963 c.c., pena la nullità della decisione dei soci eventualmente adottata.

4. Le decisioni dei soci di cui al presente articolo sono prese con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale.

Articolo 17
Assemblea dei soci

1. L'assemblea dei soci è costituita da tutti i soci e rappresenta l'universalità dei soci..
2. L'assemblea è convocata presso la sede sociale, salva diversa determinazione dell'organo amministrativo, e comunque nel territorio della Repubblica Italiana.
3. L'assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2364 c.c. Quando particolari circostanze lo richiedano, l'assemblea per l'approvazione del bilancio può essere convocata entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Articolo 18
Convocazione dell'assemblea

1. L'assemblea dei soci è convocata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento quando particolari esigenze lo richiedono oppure quando l'organo amministrativo lo ritenga opportuno in ragione dell'argomento trattato, ovvero mediante telegramma, telefax o e-mail.
2. L'avviso di convocazione, in ogni caso, deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora dell'adunanza; l'elenco delle materie da trattare; ogni altra informazione ritenuta dall'organo amministrativo utile ad informare adeguatamente il socio sugli argomenti da trattare.
3. In mancanza delle formalità suddette l'assemblea dei soci si riterrà regolarmente costituita quando sia rappresentato l'intero capitale sociale, sia intervenuto l'organo amministrativo e i componenti dell'eventuale collegio sindacale.

Articolo 19
Partecipazione e rappresentanza nell'assemblea

1. I soci possono farsi rappresentare all'assemblea con delega scritta a norma dell'art. 2372 c.c., da conservarsi negli atti sociali e redatta in calce all'avviso di convocazione, da altra persona che non sia amministratore, sindaco o dipendente della società.
2. Per gli Enti pubblici soci potrà intervenire il loro rappresentante legale o persona dallo stesso delegata per motivi di suo impedimento oppure per particolari motivi di competenza specifica quando non sia sufficiente o possibile la semplice assistenza.

Articolo 20
Funzionamento dell'assemblea

1. L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico ovvero dal presidente del



[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

Consiglio di Amministrazione o, in caso di assenza di questi, da altra persona scelta dai soci presenti.

2. Il presidente è assistito da un segretario nominato dall'assemblea e da un notaio quando la legge lo richiede.

3. Spetta al presidente dell'assemblea constatare la validità dell'assemblea, la regolarità delle deleghe, il diritto degli intervenuti di partecipare all'assemblea e di regolarne l'andamento dei lavori e delle votazioni, sottoscrivendo per ciascuna seduta il relativo verbale, come prescritto dall'art. 23 del presente statuto.

4. Le nomine alle cariche sociali, ove non avvengono per acclamazione unanime, devono essere fatte a schede segrete, a maggioranza relativa; in caso di parità di voti si procederà ad una nuova votazione.

Articolo 21

Costituzione dell'assemblea e validità delle deliberazioni

1. L'assemblea è validamente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera validamente a maggioranza assoluta del capitale sociale intervenuto. In caso di parità di voti la proposta viene respinta.

2. L'assemblea dei soci convocata per deliberare sugli argomenti di cui all'art. 14, co. 1, lettere d), e), h), i) e j) è validamente costituita e delibera validamente col voto favorevole di tanti soci che rappresentino, in proprio o per delega, i 2/3 (due terzi) del capitale sociale.

Articolo 22

Seconda convocazione

1. Se i partecipanti all'assemblea non rappresentano complessivamente la parte di capitale sociale richiesta dall'articolo precedente, l'assemblea deve essere nuovamente convocata.

2. Nell'avviso di convocazione dell'assemblea può essere fissato il giorno per la seconda convocazione. Questa non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima. Se il giorno per la seconda convocazione non è indicato nell'avviso, l'assemblea deve essere riconvocata entro 30 (trenta) giorni dalla data della prima.

3. In seconda convocazione l'assemblea delibera sugli argomenti che avrebbero dovuti esser trattati nella prima con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale intervenuto, qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentata dai soci partecipanti.

4. Anche in seconda convocazione l'assemblea dei soci delibera sugli argomenti di cui all'art. 14, co. 1, lettere d), e), h), i) e j) col voto favorevole di tanti soci che rappresentino, in proprio o per delega, i 2/3 (due terzi) del capitale sociale.

Articolo 23
Verbalizzazione degli atti

1. Di ogni assemblea viene redatto un verbale, il quale deve essere approvato e sottoscritto dal presidente e dal segretario, quando non sia redatto da notaio.
2. Il verbale contiene le proposte presentate e le deliberazioni prese. Su richiesta dei soci devono essere riassunte le loro dichiarazioni.
3. I verbali delle assemblee straordinarie devono essere redatti da un notaio.
4. Tutti i verbali delle assemblee devono essere inseriti per ordine cronologico in apposito registro.

TITOLO V
Dell'organo amministrativo

Articolo 24
Amministratori, nomina e revoca

1. La società sarà amministrata da un Amministratore unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da due a cinque membri, nominati dall'assemblea e per la prima volta nell'atto costitutivo.
2. La nomina dell'organo amministrativo viene effettuata su designazione dell'Amministrazione provinciale di Macerata.
3. Non potranno essere nominati amministratori della società i Consiglieri e gli Assessori comunali, provinciali e regionali, nonché i dipendenti pubblici senza la preventiva autorizzazione dell'Ente d'appartenenza.
4. Potranno essere nominati amministratori anche non soci.
5. L'organo amministrativo dura in carica tre esercizi sociali, salvo diversa delibera assembleare in sede di nomina.
6. La scelta dell'organo amministrativo è riservata ai soci ai sensi dell'art. 14 del presente statuto sociale.

Articolo 25
Presidenza

1. Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbiano provveduto i soci, elegge fra i propri membri il presidente il quale resta in carica per la durata del mandato come amministratore.
2. Il Consiglio di Amministrazione può nominare fra i suoi membri uno o più amministratori delegati.
3. Lo stesso Consiglio, infine, nomina di volta in volta un segretario, scelto fra i suoi

Luca Capelli



membri o anche un estraneo.

Articolo 26

Funzionamento del consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nella sede sociale o altrove, purché nel territorio italiano, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta domanda da un Amministratore.

Articolo 27

Sostituzione degli amministratori

1. Qualora per dimissioni o altre cause vengano a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli. Gli amministratori così nominati restano in carica fino a quando i soci non decidono in merito alla sostituzione definitiva.

2. Qualora venga meno la maggioranza degli amministratori, quelli rimasti in carica devono interpellare i soci affinché provvedano alla sostituzione. Gli amministratori nominati dai soci scadono insieme con quelli in carica al momento della loro nomina.

Articolo 28

Convocazione

1. Il Consiglio viene convocato dal presidente con lettera da spedirsi o da consegnare a mano almeno tre giorni liberi prima dell'adunanza degli amministratori.

2. In caso di urgenza la convocazione avviene con telegramma, telefax o e-mail, da spedirsi almeno un giorno libero prima dell'adunanza.

3. In difetto di tale formalità o termine il Consiglio delibera validamente con la presenza di tutti gli amministratori e dell'intero collegio sindacale se nominato.

Articolo 29

Quorum

1. Per la validità delle riunioni si chiede la presenza della maggioranza assoluta degli amministratori in carica e per la validità delle deliberazioni il voto favorevole della maggioranza assoluta degli amministratori presenti.

2. Di ogni adunanza viene fatto processo verbale da scrivere in apposito libro e da firmare da parte del presidente e del segretario.

Articolo 30

Poteri dell'organo amministrativo

1. L'Amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione sarà investito dei poteri per la gestione della società ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritengano opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, in coerenza con gli indirizzi strategici e programmatici approvati dall'assemblea, esclusi soltanto quelli che la legge in modo tassativo ed il presente statuto riservano all'assemblea stessa.

2. Potrà nominare, direttori e procuratori, che dovranno essere persone provviste di specifica esperienza gestionale nei settori oggetto dell'attività. Con la nomina verranno determinati anche i poteri loro attribuiti.

Articolo 31

Rappresentanza e firma sociale

1. L'Amministratore unico o al presidente del Consiglio di Amministrazione è attribuita la rappresentanza della società con firma libera per l'esecuzione di tutti gli atti sociali e per l'esecuzione di tutte le delibere dell'assemblea, ogni qualvolta non sia deliberato diversamente.

2. L'amministratore unico o il presidente del Consiglio di Amministrazione, inoltre, rappresenta la società in giudizio.

Articolo 32

Compenso e rimborso spese all'organo amministrativo

1. L'atto costitutivo e successivamente i soci con apposita decisione dovrà determinare la misura dei compensi spettanti agli amministratori.

TITOLO VI

Del comitato scientifico

Articolo 33

Comitato scientifico

1. Viene prevista la nomina di un Comitato Scientifico composta da un numero non inferiore a 3 e non superiore a 5 membri che durano in carica tre anni, tenendo conto della necessità di rappresentanza delle aree applicative, scientifiche e tecniche in cui la società svolge la propria attività e degli specifici interessi degli enti soci. Il Comitato è convocato e presieduto dal Presidente che è designato dalla Provincia di Macerata. Il Comitato è organo consultivo dell'organo amministrativo; formula proposte operative in ordine all'attuazione dei fini prefissati. Per l'espletamento dei propri compiti il Comitato può



[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

avvalersi di commissioni di esperti per specifici problemi.

Articolo 34

Comitato di coordinamento

1. L'assemblea dei soci può costituire, qualora ne ravvisi la necessità, un comitato di coordinamento che ha poteri di controllo, nonché di coordinamento dell'attività espletata dalla società. Esso è composto da un numero non inferiore a 3 e non superiore a 9 membri che durano in carica tre anni, ed è convocato e presieduto da un rappresentante della Provincia. Detto comitato esercita altresì attività di vigilanza e verifica sulla gestione dei servizi affidati.

TITOLO VII

Del collegio sindacale

Articolo 35

Collegio sindacale

1. Nei casi previsti dall'art. 2477 del codice civile, la società è controllata da un collegio sindacale composto da tre sindaci effettivi e due supplenti, tutti da scegliersi tra coloro che possono essere nominati ai sensi delle vigenti disposizioni sui Revisori Contabili professionisti iscritti al Registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia.

2. L'atto costitutivo della società e successivamente l'assemblea dei soci nomina un sindaco effettivo – con funzioni di presidente – ed un sindaco supplente, su designazione del rappresentante della Provincia di Macerata, un sindaco effettivo su designazione del rappresentante della Università di Camerino, un sindaco effettivo e un sindaco supplente su designazione degli altri soci.

3. I sindaci hanno le attribuzioni ed i poteri loro conferiti dalla legge e durano in carica tre anni.

4. Lo stesso atto costitutivo e le successive assemblee dovranno determinare l'emolumento annuo lordo del presidente e di ciascun sindaco effettivo per l'intero triennio.

5. Al collegio sindacale è attribuito il controllo sulla gestione della società e, parimenti, il controllo contabile.

TITOLO VIII

Del bilancio e degli utili

Articolo 36

Esercizio sociale

1. Gli esercizi sociali della società hanno inizio il 1° gennaio e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 37

Bilancio di esercizio

1. L'organo amministrativo provvede, entro i termini e con l'osservanza delle disposizioni di legge, alla redazione del bilancio, ai sensi dell'art. 2423 e seguenti del codice civile. Detto documento, previo esame da parte degli eventuali sindaci, viene sottoposto ai soci per l'approvazione mediante procedimento assembleare.

Articolo 38

Destinazione degli utili

1. Dagli utili netti si deduce il 5% (cinque per cento) per la costituzione della riserva legale, sino a che quest'ultima abbia raggiunto o reintegrato il limite di 1/5 (un quinto) del capitale sociale; la restante quota sarà a disposizione dell'assemblea per le destinazioni che saranno deliberate.

2. Oltre la riserva legale, l'assemblea dei soci può deliberare anche la costituzione di riserve speciali.

3. Gli utili residui potranno essere ripartiti giusta deliberazione dell'assemblea dei soci o rinviati a nuovo esercizio.

4. L'organo amministrativo stabilirà le modalità ed il tempo di pagamento dei dividendi ai Soci, in relazione alle disponibilità finanziarie della società.

TITOLO IX

Dello scioglimento e della liquidazione

Articolo 39

Scioglimento e liquidazione della società

1. Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'assemblea straordinaria determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri e fissandone il compenso.

2. Lo scioglimento e la liquidazione della società potranno essere revocati in qualunque tempo, sempre a seguito di regolare deliberazione da parte dell'assemblea straordinaria.

TITOLO X

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]



Delle disposizioni finali

Articolo 40

Controversie – Clausola arbitrale

1. Le controversie che dovessero insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società, nonché quelle promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale sono devolute alla cognizione di un collegio arbitrale. Sono parimenti devolute alla cognizione di un collegio arbitrale le controversie che dovessero insorgere, ancorché non in qualità di soci, tra i soci ovvero tra i soci e la società, nonché quelle tra gli eredi del socio defunto e i soci residui ovvero tra gli eredi del socio defunto e la società.

2. Le controversie di cui al presente articolo si intendono quelle connesse all'applicazione dell'atto costitutivo della società o più in generale all'esercizio dell'attività sociale. Dette controversie saranno risolte tramite arbitrato rituale da espletarsi secondo le norme previste dal codice di procedura civile agli artt. 806 e seguenti.

3. Il collegio arbitrale è composto di tre arbitri nominati dal Presidente del Tribunale di Macerata su richiesta della parte più diligente. Gli arbitri devono essere nominati, a pena di nullità della nomina stessa, tra gli iscritti all'albo dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Macerata ovvero all'albo del Collegio dei Ragionieri e Periti Commerciali di Macerata. L'arbitro nominato con funzioni di presidente il Collegio arbitrale deve essere membro, a pena di nullità della nomina stessa, del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Macerata.

4. È facoltà delle parti, previo accordo tra le stesse, di devolvere la controversia ad un arbitro unico nominato dal Presidente del Tribunale di Macerata tra i membri del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Macerata.

5. Il collegio arbitrale ovvero l'arbitro unico giudica secondo diritto ed il lodo non è impugnabile.

6. La procedura di nomina del collegio arbitrale ovvero dell'arbitro unico, nonché quella relativa allo svolgimento dell'arbitrato, è disciplinata, per quanto non espressamente previsto al presente articolo, dal codice di procedura civile e dalle leggi vigenti in quanto compatibili.

7. La validità e la interpretazione della presente clausola compromissoria sono sottoposte al diritto italiano.

Articolo 41

Competenza esclusiva


1. Foro competente per eventuali controversie tra la società, gli amministratori, liquidatori, i sindaci ed i suoi soci anche tra loro, nei casi di legge – esclusi quelli di cui all'articolo precedente – è quello di Macerata.

Articolo 42

Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nell'atto costitutivo e nel presente statuto si fa pieno riferimento alle norme del codice civile ed alle altre leggi speciali in materia.

Firmato: CERQUETELLA Luca, Michele Gentilucci Notaio.



Luca Cerquetella

